

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G07519 **del** 03/06/2019

Proposta n. 9689 **del** 03/06/2019

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione impianto per il recupero e la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e la vendita di imballaggi nuovi", Comune di Guidonia Montecelio (RM), località Centro Agroalimentare di Roma Proponente: Società MIA LAZIO srl Registro elenco progetti n. 13/2019

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione impianto per il recupero e la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e la vendita di imballaggi nuovi", Comune di Guidonia Montecelio (RM), località Centro Agroalimentare di Roma
Proponente: Società MIA LAZIO srl
Registro elenco progetti n. 13/2019

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104";

Vista l'istanza pervenuta in data 18/02/2019, acquisita con il prot.n. 130663 del 18/02/2019, con la quale la proponente Società MIA LAZIO srl ha depositato all'Area V.I.A. il progetto "Realizzazione impianto per il recupero e la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e la vendita di imballaggi nuovi", Comune di Guidonia Montecelio (RM), località Centro Agroalimentare di Roma, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

per quanto concerne gli aspetti generali del progetto

- il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto per il recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi e la commercializzazione delle materie prime secondarie all'interno del Centro Agroalimentare di Roma;
- la società che gestisce il Centro Agroalimentare "C.A.R. S.c.p.A." ha affidato al proponente la gestione di rifiuti proveniente dal centro stesso e da altre attività limitrofe alla Società proponente;
- è prevista la gestione di categorie di rifiuti riguardanti scarti alimentari inutilizzati per il consumo e la trasformazione, legno, carta e cartone e plastica attività limitrofe;
- i quantitativi di rifiuti previsti nell'impianto in progetto sono di 74.100 t/a per le operazioni in R3 e 90.600 t/a per le operazioni R12 e R13;
- lo stato di fatto dell'area interessata dal progetto descritta nello SPA è composto da due aree:
 - un'area N di circa 10.794 m² costituita da un piazzale adibito a parcheggio, una porzione utilizzata come spazio manovra e un corpo di fabbrica con superficie utile coperta di circa 2.099 m²;
 - un'area "Q" adiacente all'area N costituita da un piazzale adibito parzialmente alla raccolta rifiuti ed alla raccolta e vendita di cassetame (pallet) con superficie complessiva di 8.456 m²;
- l'erogazione di servizi di energia elettrica, acqua, reti di scarico risulta già garantita dalle reti preesistenti del C.A.R. dalle quali saranno allacciati i servizi previsti in progetto;

inquadramento nella normativa sulla gestione dei rifiuti

- per quanto riguarda la frazione organica il trattamento R3 proposto, consistente nella riduzione volumetrica, mediante frantumazione ed omogeneizzazione per l'ottenimento di materia prima seconda ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 "cessazione della qualifica di rifiuti" conforme alle caratteristiche tecniche fissate dalla CCIAA di Arezzo alla voce "Materia Prima Seconda per la produzione di biogas" non è prevista dalla normativa in materia;
- si deve richiamare in merito quanto espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 che qui si intende integralmente richiamato con riferimento alla normativa sugli EoW;
- pertanto l'attività proposta non essendo previste tra le attività di recupero previste dal DM 5 febbraio 1998 non è istruibile, né ai fini dell'autorizzazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e quindi nemmeno come assoggettabilità né come rinvio a Valutazione Impatto Ambientale, non essendo attività di recupero contemplata dalla legge;

principali interventi previsti dal progetto

- i principali interventi previsti dal progetto consistono in una serie di interventi di nuova realizzazione e di adeguamento finalizzati alla costituzione di un impianto per la gestione di rifiuti non pericolosi ma all'interno di un centro agroalimentare:
 - o accorpamento delle aree N e Q con un'estensione planimetrica totale di circa 19.250 m²;

- delimitazione dell'area mediante muro perimetrale con sovrastante ringhiera in rete keller con due accessi carrabili disposti in posizione opposta;
- realizzazione di un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque con distinte reti fognarie per la regimazione delle acque di piazzale, delle acque nere e delle acque di processo;
- demolizione degli attuali locali adibiti a servizi igienici e manutenzione del muro di separazione;
- realizzazione di una nuova zona uffici all'interno del capannone N, delimitazione all'interno dello stesso di due aree di lavorazione, una per la selezione di carta, cartone e plastica, una per il trattamento degli scarti alimentari;
- realizzazione di un nuovo edificio "Q" per una superficie coperta di 60 m² adibito ad officina di manutenzione e riparazione dei rifiuti e degli imballaggi in legno (pallets), con internamente un piccolo locale adibito a servizio igienico; il proponente ha evidenziato che tale edificio e la relativa volumetria erano stati già previsti nel piano di espansione del complesso C.A.R. agli atti comunali con nota Prot. n. 044531 del 23/05/2013;
- realizzazione di una tettoia su fronte Sud del lotto in adiacenza all'edificio N per lo stoccaggio delle materie prime seconde derivante dal trattamento e recupero della carta, cartone e cartoncino per una superficie coperta di 1.190,35 m²;
- realizzazione di pavimentazione industriale per il piazzale interno ed esterno al capannone;
- installazione di impianti di selezione, pressatura e triturazione;

per quanto riguarda per il quadro ambientale

- lo studio preliminare non ha considerato la fase di cantierizzazione dell'opera, in relazione alla produzione di potenziali impatti;
- gli impatti sulla componente fauna, flora ed ecosistemi, prodotta dall'esercizio dell'impianto rilevati nello studio ambientale potrebbero derivare dalle emissioni di polveri e gas di scarico riconducibili alla presenza di rifiuti e al traffico veicolare dei mezzi di trasporto, dal rumore prodotto dal movimento dei mezzi e dalle operazioni di movimentazione dei contenitori dei rifiuti e dalle emissioni odorogene;
- in relazione a tali impatti il proponente ha evidenziato che l'attività si inserisce in un contesto urbano di tipo produttivo/industriale tipizzato da ecosistemi a semplice struttura fortemente degradati, nel contempo si rileva che nelle vicinanze dell'area di progetto è presente una zona perimetrata come "Agricola identitaria Agro Tiburtino Prenestino" oltre che a "Beni d'Insieme Lunghezza" dove all'interno si trova l'Azienda Agricola Biologica Tenuta del Cavaliere gestita da e di proprietà della Regione Lazio;
- tale area oltre ad essere ubicata in una zona vincolata è anche caratterizzata da una rilevante connotazione naturalistica e dalla presenza di attività di allevamento e coltivazioni foraggere;
- l'impianto in oggetto, inoltre, risulta presentare una intrinseca criticità in quanto ubicato all'interno di un importante ed esteso polo di commercializzazione all'ingrosso di prodotti ittici e ortofrutticoli e che prevede anche la gestione di rifiuti da terzi;

quadro programmatico

- per quanto concerne il Piano Regionale della Qualità dell'Aria, il Comune di Guidonia Montecelio ricade nella classe complessiva I dove si è verificato che uno o più indicatori di legge di tale inquinante superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti; nello specifico il Comune è classificato in classe I per superamento di Particolato atmosferico (PM10 e PM2.5);
- secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, l'impianto presenterebbe sia fattori escludenti che di attenzione progettuale in quanto:
 - per i fattori di attenzione progettuale e con riferimento agli aspetti territoriali:

- presenta l'assenza di idonea distanza dall'edificato urbano; in particolare a circa 450 metri dall'impianto si trova l'insediamento urbano "Case Rosse";
- prossimità alle aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali; in particolare, l'impianto risulta ricadere, secondo le perimetrazioni individuate nella tavola B del P.T.P.R., a circa 150 metri a nord dalla zona di Beni d'Insieme Lunghezza e a circa 250 m a nord ovest dalla zona agricola identitaria Agro Tiburtino Prenestino;
- per i fattori escludenti intesi come edifici sensibili quali scuole, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima risultano presenti:
 - a circa 200 m a sud è presente la "Azienda Agricola Biologica Tenuta del Cavaliere";
 - a circa 500 m a nord ovest è presente l'Asilo Nido Dodò;
 - a circa 780 metri a sud ovest è presente il Nido delle Stelle cooperativa sociale Onlus;
 - a circa 960 metri a sud ovest è presente la Scuola Primaria Nino Manfredi;
 - a circa 995 metri a sud est è presente il centro ricettivo e parco tematico "Il fantastico Mondo del Fantastico";
 - a circa 1 Km a nord ovest è presente l'Asilo Nido Bimbi tra gli Ulivi;
 - a circa 1 km a nord è presente il centro sportivo Manianpama;
- da includere tra i fattori di criticità anche la presenza del mercato ittico a circa 250 m ad est e il mercato ortofrutticolo a circa 300 metri a nord est, nel contesto del medesimo C.R.A.;
- la riduzione con l'esclusione della frazione organica ad operazioni di tipo R3, in quanto attività non previste tra le attività di recupero di cui al DM 5 febbraio 1998, appare opportuna anche sotto il profilo dell'ammissibilità rispetto ai criteri localizzativi del Piano regionale dei rifiuti vigente;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- per quanto riguarda la frazione organica il trattamento R3 proposto la valutazione è improcedibile. Infatti il trattamento R3 proposto, consistente nella riduzione volumetrica, mediante frantumazione ed omogeneizzazione per l'ottenimento di materia prima seconda ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 "cessazione della qualifica di rifiuti" conforme alle caratteristiche tecniche fissate dalla CCIAA di Arezzo alla voce "Materia Prima Seconda per la produzione di biogas" non è prevista dalla normativa in materia. Si richiama in merito quanto espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 che qui si intende integralmente richiamato con riferimento alla normativa sugli EoW. Pertanto l'attività proposta non essendo previste tra le attività di recupero previste dal DM 5 febbraio 1998 non è instruibile, né ai fini dell'autorizzazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e quindi nemmeno come assoggettabilità né come rinvio a Valutazione Impatto Ambientale, non essendo attività di recupero contemplata dalla legge;
- per quanto riguarda le attività di recupero di carta, cartone, plastica e legno si ritiene in relazione all'entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, che il progetto limitatamente a questa parte posta essere escluso dalla procedura di V.I.A. per le

attività richieste e i flussi così come presentati e descritti alle condizioni riportate nell'allegata relazione.

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Guidonia Montecelio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'Area Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini